

tendo certamente avvalersi dell'equivoco sorto dalla procura speciale apposta a margine dell'atto di appello, esclusivamente riferibile ad una società (la cui ragione o denominazione sociale non è stata nemmeno palesata), non avendo fondamento di sorta l'ipotesi di un'implicita imputazione alla suddetta soc. Andreon S.r.l. dell'intera attività processuale compiuta a nome della ditta Andreon Arredamenti (come da ultimo vagamente prospettato dall'appellata).

La sussistenza del vizio di cui sopra, afferente la procura ad litem, riguarda una questione senz'altro rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. 14.1.2003 n. 444) e determina dunque la nullità insanabile dell'atto di citazione, in relazione all'art. 83 c.p.c., rendendo inammissibile l'impugnazione.

In tal senso dev'essere pertanto provveduto.

Sussistono giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese del presente grado, avuto riguardo alle ragioni della pronunzia, derivante da un difetto di mandato rilevato d'ufficio.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da ditta Andreon Arredamenti contro Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. avverso la sentenza n. 1319/2000, di data 13/7 - 25/10/2000, del Tribunale di Treviso,

dichiara l'appello inammissibile;

compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Venezia, 19.5.2004

